



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA**

Piazza Incrociatore San Giorgio - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Tel. 0818711077-86 – Fax 0818710078

e-mail: cpcastellammare@mit.gov.it - PEC: cp-castellammaredistabia@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

**PER CONSULTARE LA PRESENTE ORDINANZA E' POSSIBILE SCANSIONARE CON IL PROPRIO
SMARTPHONE IL SEGUENTE QR-CODE**



Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Castellammare di Stabia,

- VISTO:** il D.M. 26 gennaio 1960, “Disciplina dello sci nautico” e il Dispaccio del Ministero della Marina Mercantile - D.G. Naviglio n. 260142 del 20 febbraio 1993, relativo a “Applicazione del D.M. 26 gennaio 1960, modificato con D.M. 15 luglio 1974, concernente la disciplina dello sci nautico”;
- VISTO:** il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72) approvato con Legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 25 del 08.06.2001 e ss.mm.ii. relativa alla disciplina della rada di Castellammare di Stabia;
- VISTA:** la Legge 08 luglio 2003 n. 172, recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico” nonché il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 recante il “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 8 luglio 2003, n. 172”;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 ed in particolare l'art. 27, comma 9, nella parte in cui demanda, per le esigenze di carattere locale, alla competente Autorità Marittima la regolamentazione, d'intesa con gli enti locali e sentite le associazioni nautiche nazionali maggiormente rappresentative, concernente l'utilizzo dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante “Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”;
- VISTO:** il Dispaccio prot. n. 0051241 in data 31.05.2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente ad oggetto: “JetLev Flyer, Flyboard e dispositivi ad essi assimilabili”;
- VISTA:** il Dispaccio prot. n. 0090417 in data 18.07.2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente ad oggetto “Disciplina nautica dell'apparecchio denominato “seabob”;
- VISTO:** il Dispaccio prot. n. 136426 in data 20.10.2018 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente ad oggetto “Obbligo assicurazione unità propulse con dispositivo denominato “freewheeling”;
- VISTO:** il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 15 gennaio 2022, recante “Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”;
- VISTO:** il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 06 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 106 del 08.05.2023, recante “Modifica del decreto 1° settembre 2021, recante requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”;
- VISTO:** il Dispaccio prot. n. 0026676 in data 25.02.2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, riguardante l'utilizzo di mezzi del tipo “e-bike acquatica”;
- VISTE:** le disposizioni e gli indirizzi ministeriali in materia di sicurezza della navigazione delle tavole a vela “windsurf” nonché relativi ad utilizzo di aree demaniali marittime e specchi acquei per paracadutismo ascensionale in mare;
- VISTE:** le disposizioni in materia di unità da diporto denominate acquascooter e/o moto d'acqua e traino sci nautico per conto terzi;
- VISTE:** le prescrizioni di sicurezza per la circolazione delle unità da diporto durante la stagione estiva, contenute nell'Ordinanza di sicurezza balneare n. 20 del 20.04.2023 di questo Comando, in vigore nel Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 77 del 25.07.2023 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il “Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia”;
- VISTI:** gli artt. 17, 28, 30 ed 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);
- CONSIDERATA:** la realtà diportistica locale, di particolare traffico ed affluenza, soprattutto nel periodo estivo, che rende necessario disciplinare l'utilizzo dei natanti da diporto per l'attività di locazione e noleggio per finalità turistico-ricreative o come appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque del Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia;

- CONSIDERATA:** altresì la capacità ricettiva dei punti di ormeggio presenti nei sorgitori del Circondario marittimo di Castellammare di Stabia e l'esercizio dell'attività di locazione/noleggio di natanti da diporto che interessa lo stesso territorio;
- CONSIDERATO:** altresì, che il vigente art. 27, comma 6 del Codice della nautica da diporto prevede che la navigazione e le modalità di utilizzo di natanti denominati iole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe e kajak ovvero delle moto d'acqua siano disciplinate dall'autorità marittima o della navigazione interna territorialmente competenti;
- RITENUTO:** necessario stabilire prescrizioni utili ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, nonché degli utenti in genere in materia di navigazione diportistica nei porti e nelle acque del Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia, che comprende i Comuni costieri di Castellammare di Stabia, Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento e Massa Lubrense, senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità;
- RITENUTO:** altresì opportuno integrare ed adeguare la modulistica prevista al fine di favorire una situazione maggiormente ordinata e funzionalmente gestibile anche ai fini della sicurezza della navigazione e portuale, nonché della documentazione inerente l'attività di locazione/noleggio effettuata con natante da diporto;
- PRESO ATTO:** degli esiti della consultazione avviata con nota prot. n. 3642 del 09.02.2024 nei confronti delle Amministrazioni dei Comuni ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia nonché delle associazioni nautiche nazionali maggiormente rappresentative, invitando le medesime a formulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 9, del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171, le proprie eventuali proposte e/o osservazioni in merito all'emananda Ordinanza;
- DATO ATTO:** che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni della normativa in materia;

ORDINA

Articolo 1 (Premessa)

È approvato e reso esecutivo l'annesso **“REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI CASTELLAMMARE DI STABIA”**.

Articolo 2 (Sanzioni)

1. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
2. L'inosservanza della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato o altro illecito amministrativo espressamente previsto dalla normativa è punita ai sensi degli artt. 53 e 55 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Articolo 3 (Disposizioni finali)

1. Ai fini della presente Ordinanza, si rinvia integralmente alle definizioni di cui al Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171.
2. È fatto rinvio, per ulteriori aspetti connessi alle attività diportistiche, all'Ordinanza balneare vigente e, per gli aspetti relativi alle funzioni amministrative conferite, alle disposizioni emanate

dalla Regione Campania, in materia di demanio marittimo, nonché a quelle dei singoli Comuni costieri.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle vigenti disposizioni di Legge e, in particolare, al Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171, recante “Codice della nautica da diporto”, al D.M. 29.07.2008, n. 146 “Regolamento di Attuazione del Codice della nautica da diporto”, al Decreto Ministeriale 10.05.2005, n. 121, recante “Regolamento sull’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto”, al D.M. 1° settembre 2021, “Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne” e al D.M. 06 aprile 2023, recante “Modifica del decreto 1° settembre 2021, recante requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne” .
4. La presente ordinanza e relativo regolamento entrano in vigore alle ore 08.00 del 01.04.2024. In pari data abroga e sostituisce integralmente l'Ordinanza n. 77 del 25.07.2023, nonché ogni altra precedente disposizione in contrasto o, comunque, incompatibile con la presente Ordinanza.

Castellammare di Stabia, *(data del protocollo digitale)*

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Rosamarina SARDELLA

**REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO
NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI CASTELLAMMARE DI STABIA**

**CAPO I
NORME GENERALI SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO**

**Articolo 1
(Limiti di navigazione per le unità da diporto)**

1. Nelle acque del Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia le unità da diporto, così come definite dall'art. 3 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171, devono navigare ad una distanza dalla costa non inferiore a 200 metri dalle spiagge ed a 100 metri dalle coste a picco, in quanto fasce di mare prioritariamente destinate alla balneazione.
2. Durante la stagione balneare, come individuata dalle apposite Ordinanze di competenza dei singoli Comuni costieri ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia, fermo restando i casi regolarmente autorizzati è vietato transitare, ormeggiare o ancorare con qualsiasi unità navale, windsurf e kitesurf compresi, ad eccezione dei piccoli natanti da diporto, quali jole, canoe, pattini, mosconi, lance nonché pedalò e simili.
3. L'eventuale transito nell'ambito delle zone di mare ricadenti nel Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia dovrà avvenire esclusivamente a mezzo degli appositi corridoi di lancio all'uopo autorizzati e posizionati dai concessionari di stabilimenti balneari ovvero dai Comuni.
4. Da tale obbligo sono esentate, oltre le unità navali della Guardia Costiera e delle altre Forze di polizia che, per motivi di istituto abbiano necessità di accedervi, le unità che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità. Tali mezzi, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili tramite l'apposita dicitura, chiaramente leggibile, "Servizio campionamento" ed adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. In particolare, essi dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai bagnanti.
5. Le zone di mare prospicienti le coste a picco possono essere attraversate, esclusivamente ai fini dell'atterraggio e nei casi di effettiva necessità (es. raggiungere campi boe e/o gavitelli in concessione, pontili e/o attracchi di proprietà privata, ecc.) e per il tempo strettamente indispensabile, da unità in navigazione a motore o a vela purché a lento moto e con rotta perpendicolare alla linea di costa, utilizzando gli appositi corridoi di lancio, qualora esistenti.

**Articolo 2
(Condotta nautica in prossimità dei limiti di navigazione)**

1. Nella fascia di mare compresa tra i 100 metri e i 500 metri dalle coste a picco e tra i 200 e i 1000 metri dalle spiagge è sempre fatto obbligo a tutte le unità a motore di navigare con scafo in dislocamento e comunque ad una velocità non superiore ai 10 nodi.
2. Entro tale fascia, inoltre, la navigazione da diporto deve essere quanto mai rispettosa dell'ambiente e della quiete, con particolare riferimento al rispetto dei limiti delle emissioni acustiche e dei gas di scarico previsti dalle vigenti normative in materia. In particolare, le unità in transito nel tratto di mare dell'ampiezza di 50 metri immediatamente antistante il litorale dei Comuni costieri ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia, devono prestare la massima attenzione limitando ulteriormente la propria velocità in considerazione della contiguità della zona di mare riservata alla balneazione.

**Articolo 3
(Navigazione all'interno dei porti, delle rade e delle acque del Circondario)**

1. Negli specchi acquei dei porti e degli approdi ricadenti nel Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia, tutte le unità da diporto devono navigare con la massima prudenza nonché procedere ad una velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra ed il buon governo del mezzo nautico e comunque non superiore a 3 nodi.

2. Le unità da diporto in entrata ed in uscita devono mantenere la dritta rispetto alla mezzeria dell'imboccatura, mantenere la minima velocità tenendo presente che la precedenza spetta all'unità in uscita.
3. È vietato l'utilizzo, per l'ormeggio, di boe e gavitelli.
4. Le unità da diporto ormeggiate nei porti e approdi del Circondario marittimo di Castellammare di Stabia devono essere permanentemente vigilate e custodite da persone/membri dell'equipaggio, individuati dal comandante/proprietario e/o dal soggetto che ne ha disponibilità in base ai vigenti contratti di utilizzo o da dipendenti dei gestori delle aree in concessione in grado di intervenire per fronteggiare eventuali situazioni di pericolo/emergenza.
5. È vietato ostruire e/o impedire l'alaggio e il varo delle unità in prossimità dell'accesso agli scivoli pubblici.

I concessionari di aree demaniali marittime e portuali nei cui titoli concessori è previsto uno scalo di alaggio nell'ambito dell'area assentita, ne garantiscono l'utilizzo pubblico compatibilmente con gli orari di apertura e la presenza di personale.

6. A tutte le unità da diporto, come definite dalla vigente normativa, salvo che non sia diversamente previsto dagli altri Capi del presente Regolamento è inoltre vietato:
 - a) sostare ed ormeggiare alla fonda a 500 metri dall'imboccatura dei porti e degli approdi. Per il porto di Castellammare di Stabia vale quanto prescritto in merito dall'Ordinanza n. 25/2011 del 08.06.2001 e ss.mm.ii.;
 - b) avvicinarsi e mantenersi:
 - a meno di 300 metri dalle navi militari, nazionali ed estere, alla fonda;
 - a meno di 100 metri dai segnali che indicano la presenza di subacquei;
 - a meno di 500 metri dalle piattaforme e impianti presenti in mare aperto;
 - a meno di 100 metri da scogliere, barriere e/o opere di difesa costiera poste parallelamente o perpendicolarmente al litorale.
7. Negli specchi acquei dei porti e degli approdi del Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia è vietato effettuare:
 - a. la balneazione;
 - b. allenamenti sportivi e attività ludico-ricreative di qualsiasi genere. Fa eccezione, nel porto di Castellammare di Stabia, l'attività sportiva/addestrativa posta in essere dai soci del locale Circolo Nautico Stabia, in ore diurne e con condizioni meteomarine assicurate;
 - c. gare natatorie, di canottaggio, veliche, motonautiche e sci nautico e similari o assimilabili;
 - d. navigazione a remi con qualsiasi unità;
 - e. la navigazione a vela con qualsiasi unità. Fanno eccezione le unità a vela sulle quali non sia possibile installare un motore fuoribordo, alle quali la navigazione a vela è consentita sotto la responsabilità del conduttore ed in base alle norme e alla perizia marinaresca e a condizione che vi siano condizioni meteomarine favorevoli/assicurate e possano transitare senza arrecare alcun pregiudizio al traffico portuale, osservando una rotta quanto più diretta possibile, mantenendo la dritta e mai durante le manovre di entrata ed uscita dal porto di unità mercantili a motore. Tale eccezione non si applica alle unità dotate della sola propulsione velica impiegate in attività di scuola vela, le quali dovranno navigare nelle acque portuali esclusivamente trainate a rimorchio da unità a motore, fatte salve specifiche eventuali richieste di deroga che verranno valutate dall'Autorità Marittima ed eventualmente disciplinate in apposite Ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione in occasione di manifestazioni sportive.

CAPO II

SCUOLE DI VELA – SCUOLE DI TAVOLA A VELA

Articolo 4 **(Definizioni)**

Ai fini del presente Capo, per:

- **SCUOLA DI VELA** si intende qualsiasi scuola che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile;
- **SCUOLA DI TAVOLA A VELA** si intende qualsiasi scuola che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta di tavole a vela "windsurf".

Articolo 5 **(Prescrizioni e divieti)**

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente, le predette scuole dovranno essere munite delle autorizzazioni, licenze, nulla osta previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per i trasportati anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.
2. L'uso dei suddetti natanti è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
3. L'istruzione in mare degli allievi partecipanti deve avvenire:
 - a) in ore diurne e con condizioni meteomarine assicurate;
 - b) con l'ausilio di un'imbarcazione ad idrogetto, o a motore con elica schermata, che deve stazionare nei pressi degli allievi, pronta a dare assistenza. La medesima unità può transitare nella zona di mare entro i 500 metri dalla costa, e al di fuori degli appositi corridoi di lancio, esclusivamente in caso di emergenza al fine di prestare soccorso/assistenza.
4. Tutte le persone a bordo dei natanti/tavole a vela dovranno indossare permanentemente una cintura di salvataggio munita di fischietto.

CAPO III

NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF)

Articolo 6 **(Prescrizioni e divieti)**

1. L'uso delle tavole a vela (windsurf) è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. Le tavole a vela (windsurf) sono autorizzate alla navigazione solo in ore diurne, con condizioni meteomarine assicurate. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti e degli approdi del Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - 1) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - 2) entro 100 metri da scogliere, opere foranee o di difesa della costa poste perpendicolarmente o parallelamente alla costa;
 - 3) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - 4) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - 5) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
 - 6) oltre 1 (uno) miglio dalla costa.

Articolo 7

(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. L'età minima per la conduzione delle tavole a vela (windsurf) è di 14 anni compiuti; è di 8 anni se assistiti da istruttori federali di scuole vela.
2. Coloro che esercitano l'attività di "windsurf" devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.
3. L'uso del windsurf per conto terzi da parte di società sportive e sodalizi, e comunque non con finalità di lucro è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.
4. Chiunque svolga tale attività, sia a fini di lucro che non, sarà ritenuto direttamente responsabile dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.
L'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni danno a persone o cose che dovesse eventualmente verificarsi nel corso di tale attività.
5. L'atterraggio e la partenza nelle zone frequentate dai bagnanti deve avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio autorizzati. In assenza dei corridoi, le tavole a vela e simili, nella fascia di mare riservata alla balneazione, hanno l'obbligo di procedere con vele ammainate.

CAPO IV

TRAINO DI BANANA BOAT E PICCOLI GOMMONI E ATTIVITÀ SIMILARI O ASSIMILABILI

Articolo 8

(Prescrizioni e divieti)

1. Il traino di banana boat e di piccoli gommoni e attività simili o assimilabili è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. L'esercizio dell'attività può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteomarine assicurate. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - a) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - b) ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - c) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - d) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - e) oltre 1 (uno) miglio dalla costa;
 - f) in prossimità di foci di fiumi, canali, torrenti e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.

Articolo 9

(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - a) l'unità trainante dovrà oltrepassare il limite dei 500 metri dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi;
 - b) il conduttore dell'unità trainante dovrà avere almeno 18 anni, essere in possesso della patente nautica, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo, e dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto;
 - c) il mezzo nautico dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di Attuazione del Codice della nautica da diporto (D.M. 29.07.2008 n. 146) e dovrà essere dotato di una gaffa, di un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri e di una cassetta di pronto soccorso in corso di validità. Dovrà essere munito di dispositivo per l'inversione di

- marcia e di messa in “folle” del motore, d’idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso;
- d) l’unità impegnata nell’attività di traino non potrà svolgere contemporaneamente altre attività;
 - e) le persone trasportate a bordo del mezzo trainato dovranno indossare, durante lo svolgimento dell’attività, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;
 - f) la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante le fasi di esercizio;
 - g) è vietato a qualsiasi unità da diporto attraversare/seguire nella scia l’unità impegnata nell’attività considerata. La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino;
 - h) chiunque eserciti tale attività, sia ai fini di lucro che non, sarà ritenuto responsabile dell’efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L’Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall’esercizio di tale attività.

CAPO V **SCI NAUTICO**

Articolo 10 **(Limitazioni e divieti)**

1. L’esercizio dello sci nautico, disciplinato dal D.M. 26 gennaio 1960 così come modificato dal D.M. 15 luglio 1974 è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. L’esercizio dell’attività può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteomarine assicurate e sotto la responsabilità dell’esercente. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare nel raggio di 1000 (mille) metri dall’imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - a) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - b) ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - c) all’interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - d) nelle zone di mare destinate all’ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - e) entro 100 metri da scogliere, barriere, opere di difesa della costa poste parallelamente o perpendicolarmente alla costa;
 - f) oltre 1 (uno) miglio dalla costa;
 - g) in prossimità di foci di fiumi, canali, torrenti e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.

Articolo 11 **(Condizioni per l’esercizio)**

1. La pratica dello sci nautico è subordinata all’osservanza delle seguenti condizioni:
 - a) il conduttore delle unità dovrà essere munito di patente nautica, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo dell’unità;
 - b) il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;
 - c) il conduttore dovrà avere almeno 18 anni compiuti;
 - d) lo sciatore dovrà avere almeno 14 anni compiuti;
 - e) l’unità dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso, e dovrà essere inoltre munita di un dispositivo per l’inversione della marcia e la messa in “folle” del motore;

- f) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino;
 - g) la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità e, comunque, oltre i 500 metri dalla battigia;
 - h) è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità trainanti sciatori nautici, e attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori;
 - i) ciascuna unità potrà trainare soltanto due persone per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività, quali ad esempio paracadutismo, pesca ecc.;
 - j) il mezzo nautico dovrà inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di attuazione del Codice della nautica (D.M. 29.07.2008 n. 146) e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione e di un salvagente anulare per ogni persona trainata, pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
 - k) durante lo sci nautico, lo sciatore dovrà indossare permanentemente una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa.
2. Le persone che svolgono tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; l'Autorità Marittima è, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno a persona o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.
3. L'esercizio dello sci nautico, per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole di sci nautico e sodalizi è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.

CAPO VI

PARACADUTISMO ASCENSIONALE E ATTIVITÀ SIMILE O ASSIMILABILE

Articolo 12 **(Limitazioni)**

1. L'esercizio è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. L'esercizio dell'attività con unità da diporto può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteomarine assicurate e sotto la responsabilità di chi la esercita. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia ed è fatto inoltre divieto di navigare:
- a) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - b) ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - c) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - d) entro 100 metri da scogliere, barriere, opere foranee posta parallelamente o perpendicolarmente alla costa;
 - e) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - f) oltre 1 (uno) miglio dalla costa;
 - g) in prossimità di foci di fiumi, canali, torrenti e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.

Articolo 13
(Condizioni per l'esercizio)

1. La pratica del paracadutismo ascensionale è subordinata all'osservanza delle condizioni sottoelate:
- a) il conduttore delle unità trainanti deve essere in possesso di patente nautica, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo dell'unità; lo stesso dovrà comunque essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;
 - b) il conduttore dovrà avere almeno 18 anni compiuti;
 - c) la persona trainata dovrà avere almeno 14 anni compiuti;
 - d) l'unità dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso; il mezzo nautico dovrà essere inoltre munito di dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - e) durante l'esercizio è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità, e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;
 - f) l'unità impiegata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale dovrà essere munita di una piattaforma poppiata solidale all'unità stessa e di un verricello; tale verricello dovrà inoltre essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiata il paracadutista;
 - g) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;
 - h) le fasi di decollo e di appontaggio dovranno avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalla spiaggia;
 - i) la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona dovrà essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-paracadute trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta);
 - j) il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (36,3 mt);
 - k) è vietato, a qualsiasi unità da diporto, seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre unità intente nell'attività in considerazione nonché attraversare la scia in velocità ed a distanza tali da poter investire il paracadutista, in caso di caduta di quest'ultimo;
 - l) l'unità potrà trainare soltanto una persona munita di paracadute per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio sci nautico, pesca ecc.;
 - m) il mezzo nautico trainante dovrà inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di Attuazione del Codice della nautica da diporto (D.M. 29.07.2008 n. 146) e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una adeguata cassetta di pronto soccorso, e di un salvagente anulare pronto all'uso, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
 - n) durante lo svolgimento della predetta attività, è fatto obbligo al paracadutista di indossare permanentemente una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) del tipo conforme alla normativa in vigore, ovvero una muta galleggiante;
 - o) le persone che svolgono tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, pertanto l'Autorità Marittima è espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività.

CAPO VII
NAVIGAZIONE DEGLI SCOOTER ACQUATICI, MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI

Articolo 14
(Limitazione alla navigazione)

1. La navigazione degli scooter acquatici e mezzi simili è subordinata, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. La navigazione può essere effettuata solo in ore diurne, con condizioni meteomarine assicurate e sotto la responsabilità di chi la esercita. Alle suddette unità è fatto divieto di navigare:
 - a) nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia;
 - b) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - c) oltre 1 (uno) miglio dalla costa;
 - d) in prossimità di foci di fiumi, canali, torrenti e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
 - e) nell'ambito dei porti e dei canali, se non con rotte dirette necessarie all'arrivo o alla partenza o a raggiungere gli impianti di distribuzione del carburante.
3. In navigazione in entrata/uscita dai porti, in ragione della maggiore capacità di manovra, gli acquascooter, oltre a mantenere la dritta e navigare alla minima velocità consentita, dovranno dare la precedenza a tutte le altre unità in transito.

Articolo 15
(Prescrizioni)

1. Per la condotta degli acquascooter è sempre obbligatorio il possesso di patente nautica.
2. Durante la navigazione, i conduttori e le persone imbarcate dovranno obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga e un casco protettivo di tipo ciclistico o di quelli prescritti della Federazione Italiana Motonautica.
3. Gli scooter acquatici dovranno essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione che assicuri l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di *self-circling* (blocca-sterzo con ritorno automatico).
4. Durante la navigazione il pilota e gli eventuali passeggeri dovranno evitare di compromettere la stabilità del mezzo, evitando altresì di assumere non corrette posizioni di guida.

Articolo 16
(Condizioni per l'esercizio)

1. Chiunque svolga attività con acquascooter, sia ai fini di lucro che non, è ritenuto direttamente responsabile dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; l'Autorità Marittima è da intendersi pertanto espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno arrecato a persone o cose, derivante dall'esercizio di tale attività.
2. Il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica.
3. Durante la stagione balneare, l'atterraggio e la partenza degli scooter acquatici, nelle zone frequentate dai bagnanti, deve obbligatoriamente avvenire attraverso gli appositi corridoi ed alla velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai tre nodi.

CAPO VIII
KITE -SURF
(Tavole con aquilone)

Articolo 17
(Limitazioni e divieti)

1. L'esercizio di Kite-Surf è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. L'esercizio del Kite-Surf può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteomarine assicurate. Alle suddette unità è fatto divieto di navigare:
 - a) nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia;
 - b) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - c) ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - d) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - e) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - f) entro 100 metri da scogliere, barriere, opere foranee e di difesa della costa poste parallelamente o perpendicolarmente alla costa;
 - g) oltre 1 (uno) miglio dalla costa;
 - h) in prossimità di foci di fiumi, canali, correnti e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.

Articolo 18
(Condizioni per l'esercizio)

1. L'età minima per l'esercizio del Kite-Surf è fissata in 16 anni compiuti.
2. È fatto obbligo a coloro che esercitano il Kite-Surf di indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale e un casco protettivo di tipo ciclistico.
3. È obbligatorio usare sistemi di sicurezza, montati sul kite, che consentano al conduttore di sganciarsi ed abbandonarlo in casi estremi, e munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza.
4. È obbligatorio collegare le cime (cd. linee) solo quando si decolla ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra.
5. È vietato lasciare il Kite-surf incustodito senza aver scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.

Articolo 19
(Partenza e atterraggio)

1. Nelle zone vietate alla navigazione entro 500 metri dalla linea di battigia, la partenza e l'atterraggio dei natanti denominati Kite-surf devono essere obbligatoriamente effettuati attraverso appositi corridoi di lancio/atterraggio aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza: fronte a spiaggia minimo mt. 30 ad allargarsi fino ad una ampiezza di 80 metri e ad una distanza dalla costa di 100 metri; tale ampiezza va mantenuta costante fino al limite oltre il quale l'attività è consentita (ulteriori 400 metri);
 - b) devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 500 metri dalla linea di battigia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di 20 metri l'una dall'altra;
 - c) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
 - d) per agevolare l'individuazione dei corridoi in fase di atterraggio sugli ultimi gavitielli esterni al limite dei 500 metri dovranno essere posizionate bandierine di colore bianco.

2. La partenza e l'atterraggio negli appositi corridoi di lancio previsti dal comma 1 del presente articolo devono avvenire con la tecnica del *body drag*, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 metri dalla battigia. L'installazione dei corridoi di lancio per l'arrivo e la partenza delle unità denominate Kite-Surf è subordinata all'autorizzazione della competente autorità di gestione del demanio marittimo.
3. Nei 100 metri sopra citati è consentito il transito di un Kite-Surf per volta, con precedenza ai mezzi in rientro.

Articolo 20

(Regole per prevenire gli abbordi in mare)

1. Quando due unità Kite-Surf navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopravvento deve dare la precedenza sollevando il kite, mentre quella sottovento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il kite.
2. Quando due unità Kite-Surf procedono nella stessa direzione, quella sopravvento deve dare la precedenza a quella sottovento sollevando il kite e rallentando.
3. Quando un'unità Kite-Surf incrocia altre unità a vela darà loro la precedenza, sollevando il kite e rallentando e ciò a prescindere dalle mura.

CAPO IX

JETLEV FLYER, FLYBOARD E DISPOSITIVI ASSIMILABILI

Articolo 21

(Definizioni)

Ai fini del presente Capo, per:

- **JETLEV FLYER E SIMILARI** si intende un natante munito di motore ed apparato idrogetto, costituito da un'unità galleggiante munita di motore a combustione interna ed un apparato a getto d'acqua, composto da una o più pompe idrogetto, allacciato alle spalle dell'utilizzatore, collegato tramite tubo, attraverso il quale l'unità galleggiante invia acqua di mare che l'apparato jet espelle in pressione, permettendo all'utilizzatore mediante comandi azionati dal medesimo, di sollevarsi in aria, ricevendo sostentamento idrodinamico, direzione e velocità, nonché munito di controllo in remoto del motore in caso di emergenza;
- **FLYBOARD E SIMILARI** si fa riferimento all'apparato jet costituito da due ugelli idrogetto sistemati su degli stivali indossati dall'utilizzatore/conducente e collegato ad una moto d'acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua, con lo stesso principio di movimento e sostentamento del JetLev Flyer.

Articolo 22

(Prescrizioni generali)

1. Le attività sono soggette, per quanto applicabili, alle disposizioni del Capo I e del Capo VII del presente Regolamento.
2. Ferme restando le limitazioni territoriali previste per l'utilizzo delle apparecchiature in questione (entro un miglio dalla costa e/o dall'unità madre di cui all'art. 27, comma 3, lett. c) D. L.vo 171/2005 e all'art. 56 del D.M. 146/2008), nonché le prescrizioni di cui agli articoli che seguono, le attività svolte con partenza "da e per gli arenili" ed "entro la distanza di un miglio dalla costa", possono essere svolte esclusivamente all'interno di specchi acquei circolari di adeguata profondità ad uso in sicurezza dell'apparecchiatura, aventi raggio di almeno 50 metri, situati ad una distanza non inferiore ai 600 metri dalla linea di costa, in prossimità dei corridoi di lancio/atterraggio di cui al Capo XIII del Regolamento.

Gli specchi acquei debbono risultare completamente liberi e sgombri da qualsiasi ostacolo (ad es.: impianti/segnali da pesca, installazioni off-shore, ecc.) e devono essere preventivamente individuati a cura degli interessati/esercenti le attività nautiche.

Le aree devono essere segnalate dai medesimi interessati/esercenti mediante il posizionamento al centro dell'area di mare utilizzata, di un gavitello di colore giallo/rosso. A tal fine, i soggetti interessati devono avere l'utilizzo esclusivo dei predetti specchi acquei, da

richiedersi per tempo all'Ente territoriale/locale competente, titolare della gestione del demanio marittimo/mare territoriale a finalità turistico – ricreative.

3. Per motivi di sicurezza, negli specchi acquee di cui al precedente punto 2 del presente articolo, potrà essere utilizzata una sola apparecchiatura per volta, avuto riguardo a quanto previsto per il JetLev Flyer di cui al successivo articolo 23, punto 1, lett. b) (presenza dell' "unità appoggio").
4. Durante la "stagione balneare estiva" (così come definita dalla Regione Campania), l'attraversamento della fascia di mare per una distanza di 500 metri dalla costa, è consentito esclusivamente all'interno dei corridoi di lancio/atterraggio di cui al Capo XIII del Regolamento, alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e, comunque non superiore ai tre nodi. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un mezzo per volta. Nel caso di utilizzo di JetLev Flyer di cui al successivo articolo 23, il transito nei predetti corridoi di lancio/atterraggio deve avvenire con l'unità galleggiante a motore spento trainata dall'unità appoggio. Il conduttore della stessa unità deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica e marinaresca al fine di evitare incidenti. Nella fascia di mare compresa tra i 500 metri ed i 1000 metri dalla costa, la navigazione deve svolgersi a velocità non superiore a 10 nodi e, comunque con scafo in dislocamento.
5. Al di fuori della stagione balneare estiva summenzionata, ove manchi il corridoio di lancio, i dispositivi in questione e le rispettive unità di appoggio possono effettuare la partenza da riva ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti, usando ogni utile accorgimento di sicurezza.
6. L'utilizzo dei dispositivi in questione è subordinato al possesso della patente nautica. È fatto salvo, per il Flyboard, di cui al successivo articolo 24, il caso in cui a bordo sia presente un accompagnatore in possesso del titolo. In tal caso, non è necessario che l'utilizzatore sia munito di patente nautica.
7. L'età minima per l'utilizzo delle apparecchiature è di 18 anni compiuti (come previsto per la patente nautica); si prescinde da tali requisiti d'età nei casi previsti dall'art. 39, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171 in premessa richiamato.
8. L'utilizzo delle apparecchiature di cui trattasi è permesso solo in ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli ed assicurate, anche in relazione alla categoria di progettazione del mezzo, prescritta ai sensi degli articoli 6 e seguenti del D.Lgs. 171/2005 ed Allegato II ad esso.
9. Il limite massimo per l'utilizzo in altezza è di 10 (dieci) metri dalla superficie acquee.
10. È fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore di osservare tutte le disposizioni previste nel libretto d'istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza le apparecchiature in questione, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione.
11. Indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge, è fatto obbligo per l'utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento omologato, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura.
12. I soggetti esercenti le attività di che trattasi svolte per conto terzi, dovranno essere iscritti in albi tenuti dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, dalla quale si evinca l'attività che s'intende svolgere, ovvero essere muniti di certificati attestanti la legittimità dell'esercizio delle attività che intendono espletare, rilasciati dall'Autorità/Ente competente.
13. I soggetti che svolgono tali attività erogando servizi a terzi con o senza fini di lucro, e/o a titolo privato, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati nelle attività in questione, che dovranno essere dotati ciascuno di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività che vengono svolte e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e le persone trasportate, estesa a favore dell'utilizzatore degli stessi, per gli infortuni ed i danni patiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. L'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività.

Articolo 23

(Requisiti e condizioni per l'esercizio dell'attività denominata "JetLev Flyer")

1. L'esercizio dell'attività denominata JetLev Flyer è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - a) il tubo di collegamento tra l'unità galleggiante munita di motore e l'apparato a getto d'acqua non deve essere superiore a metri dieci;

- b) l'utilizzatore del JetLev Flyer deve essere accompagnato da una unità a motore munita di idrogetto e/o elica intubata, in appoggio ai fini di pronta assistenza, che lo segua alla distanza minima di sicurezza. Per distanza minima di sicurezza, si intende la distanza tra il JetLev Flyer e l'unità appoggio che consenta al conduttore di quest'ultima di assolvere tempestivamente ed in sicurezza gli obblighi di assistenza di cui al presente alinea, in caso di emergenza;
 - c) l'utilizzatore del JetLev Flyer, ai sensi dell'art. 54 comma 3°, del D.M. 146/2008 in premessa richiamato, oltre ad indossare permanentemente il mezzo di salvataggio individuale di tipo omologato di cui al precedente articolo 22 punto 11, deve indossare un casco protettivo omologato per sport acquatici.
2. L'unità appoggio deve essere condotta da persona maggiorenne, in possesso di patente nautica nei casi previsti dall'art. 39 del D.Lgs. 171/2005, che deve essere sempre assistita da persona esperta nel nuoto, il cui compito è anche quello di sorvegliare l'utilizzatore del JetLev Flyer. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore dell'unità appoggio assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto.
3. L'unità appoggio è munita delle dotazioni di sicurezza previste dal D.M. 146/2008, nonché indipendentemente dalla distanza dalla costa:
- a) di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - b) di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella "D" allegata al D.M. 279/1988 e ss.mm.ii.;
 - c) di una gaffa;
 - d) di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai venti metri, per l'eventuale necessità dell'utilizzatore del JetLev Flyer;
 - e) di un apparato VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.
4. L'unità appoggio non può svolgere contemporaneamente altre attività e deve assistere esclusivamente un utilizzatore del JetLev Flyer per volta.
5. Sull'unità appoggio, oltre al conducente ed alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato all'utilizzatore del JetLev Flyer, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
6. È vietato impiegare la moto d'acqua a titolo di unità appoggio.

Articolo 24

(Requisiti e condizioni particolari per l'esercizio dell'attività denominata "Flyboard")

1. L'esercizio dell'attività denominata "Flyboard" è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:
- a) la predetta attività deve essere svolta sempre in coppia, una persona alla condotta della moto d'acqua (conducente) e l'altra collegata alla stessa (condotto);
 - b) la velocità massima consentita per l'esercizio della predetta attività è di 15 nodi, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 22 punto 4;
 - c) sono vietati la sosta e l'ormeggio all'interno dei corridoi di lancio;
 - d) i conduttori degli acquascooter/moto d'acqua impiegati nell'attività di Flyboard, ai sensi dell'art. 54, comma 3° del D.M. 146/2008, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale di tipo omologato, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge, nonché un casco protettivo omologato per sport acquatici. Dette disposizioni si applicano anche alla persona trasportata (condotto), collegata al mezzo;
 - e) gli acquascooter/moto d'acqua impiegati nell'attività di Flyboard devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo attacco al pilota, che ne ha l'obbligo di utilizzo;
 - f) unità con caratteristiche particolari devono essere sottoposte a specifici accertamenti da effettuarsi con il concorso dell'Ente tecnico, dei richiedenti, ed in esito ad istanza dagli stessi avanzata in doppio esemplare, in carta legale, a questa Autorità Marittima;

- g) ciascun acquascooter/moto d'acqua potrà assistere soltanto una persona per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività.

Articolo 25

(Limitazioni e divieti particolari)

1. Fermo restando quanto indicato al precedente articolo 22, l'esercizio delle attività denominate "JetLev Flyer" e "Flyboard" è subordinato altresì a quanto previsto dalle norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. Alle unità di volta in volta impiegate per l'esercizio di tali attività è fatto divieto di navigare:
 - a) nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia e dalle foci dei fiumi/corpi idrici superficiali, misurata dal punto più foraneo di esse;
 - b) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura, nonché da eventuali strutture offshore, ivi comprese le piattaforme mobili temporaneamente adibite alla perforazione di pozzi ovvero all'installazione e/o manutenzione di piattaforme e condotte;
 - c) negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico-sanitari;
 - d) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione o interdetti alla navigazione in ragione di qualsiasi provvedimento legittimamente emanato.È altresì fatto divieto di:
 - e) gareggiare in velocità con altre unità;
 - f) seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondosso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, nonché le persone che praticino il kite-surf o il windsurf. Tale distanza è quella che consente all'utilizzatore del JetLev Flyer o al conducente del Flyboard di prevenire con largo anticipo il verificarsi di qualsiasi situazione di pericolo e/o incidente, e scongiurare il rischio di colpire eventuali persone in caso di caduta in mare.

CAPO X

SEABOB E DISPOSITIVI ASSIMILABILI

Articolo 26

(Prescrizioni e divieti)

1. L'uso del dispositivo denominato "seabob" e di apparecchi simili è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. L'utilizzo del "seabob" è autorizzato solo in ore diurne, con condizioni meteomarine assicurate. Ai suddetti mezzi è fatto assoluto divieto di navigare nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - a) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - b) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - c) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - d) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
 - e) oltre 1 (uno) miglio dalla costa.

Articolo 27

(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. L'utilizzo del "seabob" è soggetto alle sotto riportate condizioni:
 - a) date le caratteristiche tecniche del mezzo, l'età minima per la conduzione è di 14 anni compiuti;
 - b) divieto di utilizzo nella fascia riservata alla balneazione; in caso di partenza da terra, la stessa potrà essere attraversata solo perpendicolarmente e alla minima velocità possibile (massimo 2 nodi) fino al raggiungimento della zona di mare consentita;
 - c) taratura dei parametri tecnici con settaggio che permetta una velocità massima di 7 nodi ed una capacità di immersione non superiore ai 2,5 metri di profondità;
 - d) presenza massima di 2 apparecchi per ogni 100 metri di larghezza di specchio acqueo;
 - e) segnale a pallone o bandierina compatibile e visibile da almeno 50 metri di colore giallo o arancione che consenta l'individuazione del mezzo, specie nei casi di riemersione rapida;
 - f) limite massimo di navigazione ad un miglio dalla costa (ovvero da un'unità appoggio in caso di utilizzo al largo).

CAPO XI

E-BIKE ACQUATICA E DISPOSITIVI ASSIMILABILI

Articolo 28

(Prescrizioni e divieti)

1. L'uso del dispositivo denominato "e-bike acquatica" e di apparecchi simili è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. L'utilizzo di tale mezzo è autorizzato solo in ore diurne, con condizioni meteomarine assicurate (mare fino al valore 2 della scala Douglas - altezza massima dell'onda di 0,5 metri). Ai suddetti mezzi è fatto assoluto divieto di navigare nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - a) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - b) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - c) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - d) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
 - e) oltre 1 (uno) miglio dalla costa.

Articolo 29

(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. L'utilizzo del dispositivo denominato "e-bike acquatica" e di apparecchi simili è soggetto alle sotto riportate condizioni:
 - a) età minima di anni 16 per la conduzione;
 - b) limite di navigazione fino a 1000 metri dalla costa, con divieto di navigare entro la fascia di mare dedicata prioritariamente alla balneazione e conseguente possibile attraversamento della stessa solo utilizzando gli appositi corridoi di lancio;
 - c) obbligo di assicurazione, essendoci la possibilità tecnica di regolare la potenza di erogazione del motore su diversi livelli di assistenza alla pedalata, graduandone via via l'intervento fino ad assicurare quasi interamente la propulsione;
 - d) obbligo per l'utilizzatore di osservare tutte le disposizioni previste dal libretto di istruzioni ed indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche del mezzo in questione.

CAPO XII
LOCAZIONE E NOLEGGIO DELLE UNITÀ DA DIPORTO UTILIZZATE PER FINALITÀ
RICREATIVE E TURISTICHE LOCALI NONCHÉ ATTIVITÀ DI APPOGGIO ALLE IMMERSIONI
SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO

Articolo 30

(Ambito di applicazione e definizioni)

Le presenti disposizioni integrano la normativa generale e superiore contenuta nel Decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171 (**Codice della nautica da diporto**), con particolare riferimento a quanto previsto nell'art. 3 (**definizione di natante da diporto e di moto d'acqua**), nell'art. 27, comma 9 (**disciplina, con Ordinanza dell'Autorità Marittima, dell'utilizzo dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo**) nell'art. 42 e art. 47 (**definizioni di locazione e noleggio**), nonché nel titolo III del relativo Regolamento di attuazione di cui al D.M. 29. luglio 2008, n. 146 (**sicurezza della navigazione da diporto**) e nel D.M. 1° settembre 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 gennaio 2022.

In particolare esse disciplinano:

- locazione e noleggio di natanti da diporto ovvero moto d'acqua per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale;
- utilizzo di natanti da diporto in appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

Ai fini del presente Capo, per:

- **UNITÀ DA DIPORTO** si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
- **NATANTE** da diporto si intende ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, con esclusione delle moto d'acqua;
- **MOTO D'ACQUA** si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;
- **LOCAZIONE** di unità da diporto si intende il contratto con il quale una delle parti si obbliga, in cambio di un corrispettivo, a far godere all'altra parte, per un periodo di tempo, l'unità per finalità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore, il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;
- **NOLEGGIO** di unità da diporto, si intende il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l'unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
- **OPERATORE COMMERCIALE** si intende l'impresa costituita sotto forma di Società o di Ditta individuale, centro di immersione subacquea, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che esercita, mediante l'utilizzo di natanti da diporto ovvero moto d'acqua, attività di locazione o noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne;
- **OPERATORE DI ASSISTENZA SUBACQUEA** si intende l'operatore di un centro di

immersione o di addestramento subacqueo, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che svolge attività di supporto o escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo;

- **APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE** si intende l'attività professionale dei centri di immersione subacquea e attività di escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo dei circoli o associazioni o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), svolte con l'impiego di natanti da diporto.

Articolo 31

(Comunicazione d'inizio attività - locazione/noleggio Natanti)

1. Gli operatori commerciali aventi stabile organizzazione nel territorio comunitario, che intendano effettuare attività di locazione o noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua comunque stazionanti nel Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia, devono presentare, con cadenza annuale, apposita comunicazione di inizio attività in duplice originale (**Allegato 1**) a cui va allegata la seguente documentazione:
 - a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui sia indicato in oggetto l'attività di locazione o noleggio di unità da diporto e/o di moto d'acqua;
 - b) elenco delle unità da impiegare ai fini dell'attività di locazione o noleggio, distinte per numero progressivo;
 - b-bis) indicazione del tratto di costa e punto di ormeggio in cui abitualmente staziona ciascun natante utilizzato per locazione/noleggio, completo di stralcio planimetrico dell'eventuale concessione demaniale marittima raffigurante il punto di ormeggio di interesse, ovvero altro titolo di disponibilità dello specchio acqueo. Qualora il natante stazioni a secco, indicare le modalità attraverso cui viene messo a mare;
 - c) copia della dichiarazione di potenza del motore, ovvero del certificato d'uso del motore, delle unità da locare o da noleggiare;
 - d) copia, ove previsti, del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE delle unità da locare o da noleggiare;
 - e) copia del “*certificato di idoneità al noleggio*” (solo per l'attività di noleggio) rilasciato dall'Autorità Marittima avente giurisdizione sul luogo in cui il natante da destinare al noleggio abitualmente staziona (art. 82 ed allegato VII del D.M. n. 146/2008), sulla base della “*dichiarazione di idoneità al noleggio*” da parte dell'Organismo tecnico (art. 81 ed allegato VI del D.M. n. 146/2008) ad eccezione delle unità a remi ovvero pedali, soggette comunque agli artt. 48, 49, 53, 54, 58 e allegato V del D.M. n. 146/2008;
 - f) copia delle polizze assicurative relative alle unità da locare o da noleggiare;
 - g) estremi della patente nautica in regolare corso di validità, se prevista.
2. L'attività di locazione o noleggio può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività, corredata della documentazione di cui sopra. Una copia della comunicazione stessa, vistata dall'Autorità Marittima, dovrà essere conservata presso la sede dell'impresa ed in copia fotostatica a bordo di ogni natante o moto d'acqua, unitamente agli altri documenti previsti, ed esibita ad ogni controllo da parte del personale militare o delle Forze di Polizia. Qualora la comunicazione in parola sia stata, eventualmente, presentata a mezzo PEC, il richiedente dovrà avere cura di conservare copia dell'avvenuta ricezione/consegna.
3. Ogni variazione all'elenco delle unità indicate nella comunicazione di inizio attività dovrà essere comunicata, corredata della documentazione di cui sopra, all'Autorità Marittima **entro quindici giorni** dal verificarsi dell'evento. Dovrà essere comunicata, altresì, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività.
4. In caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attività di cui al presente articolo ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l'Autorità Marittima

adotta, in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravità della fattispecie, provvedimento motivato di diffida all'ulteriore esercizio dell'attività.

Articolo 32 **(Locazione di natanti)**

1. Nel caso di locazione, il natante è consegnato in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con esso la navigazione e ne assume la responsabilità. In tale fattispecie, l'unità è condotta con la patente nautica, se prescritta, e può imbarcare il numero di passeggeri indicati nella dichiarazione di conformità per le unità munite di marcatura CE ovvero nel certificato di omologazione per le unità non munite di marcatura CE.
2. Per la locazione dei natanti da diporto con motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV, Il locatore deve **accertarsi che il conduttore sia in possesso di patente nautica** in corso di validità.
3. Per la locazione di natanti da diporto (esclusi gli scooters acquatici) a bordo dei quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate al capoverso precedente, il locatore deve **verificare che la persona a cui si affida il mezzo nautico abbia compiuto il 16° anno di età**. Inoltre è tenuto ad informare il medesimo che **per effettuare la navigazione oltre le 6 (sei) miglia dalla costa è obbligatoria la patente nautica**.
4. È fatto obbligo all'operatore commerciale di consegnare il natante in perfetta efficienza, dotato di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti nell'allegato V del Decreto Ministeriale 29/07/2008, n. 146 (**Allegato 5**) (Regolamento di attuazione del Codice della nautica) e successive modifiche.
5. Se al locatario non è richiesto il possesso di patente nautica, l'operatore commerciale illustra e consegna al locatario medesimo le istruzioni indicate nell'**Allegato 2** del presente Regolamento.
6. **Per la locazione delle moto d'acqua il locatore deve obbligatoriamente accertarsi che il conduttore sia in possesso di patente nautica, qualsiasi sia la potenza del motore installato e la distanza di navigazione dalla costa.**
7. Prima di consegnare il natante, il locatore deve illustrare al conduttore le disposizioni che regolamentano il settore d'interesse, contenute nella presente Ordinanza, nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare, nelle Ordinanze sui limiti di navigazione e di velocità sottocosta nonché il corretto uso delle dotazioni di sicurezza esistenti a bordo. Specifico indottrinamento dovrà essere fatto per quanto concerne il limite di distanza dalla costa previsto dalla Legge per la navigazione delle moto d'acqua (massimo un miglio) e gli altri limiti di impiego, temporali e spaziali previsti, nonché delle norme vigenti nell'ambito dell'Area Marina Protetta "Punta Campanella", con particolare riferimento ai limiti e ai divieti previsti nelle diverse zone.
8. I natanti utilizzati nelle attività di locazione e noleggio non possono essere adibiti ad attività diverse dal noleggio/locazione (es. pesca professionale, trasporto conto proprio ex art 32 L.R. 63/93, immersioni professionali o per ricerca scientifica, ecc.) e non possono essere destinati ad attività di servizio pubblico non di linea svolto anche occasionalmente.
I natanti da diporto e le moto d'acqua non possono essere ceduti in sublocazione e non possono essere impiegati per la pratica dello sci nautico per conto di terzi.
9. Il locatario è tenuto a utilizzare l'unità con la massima diligenza e ad assumere comportamenti atti a non arrecare danni e offese a terzi ovvero a beni pubblici ed ambientali né a provocare emissioni o rumori molesti.

Al fine di fornire eventuale assistenza, il locatore deve dotare ogni unità di apposita pandetta (se del caso, sottoforma di targhetta adesiva interna) che riporti i propri recapiti telefonici nonché quello per l'emergenza in mare (1530); il medesimo deve, inoltre, rendersi sempre disponibile a fornire assistenza anche con mezzi nautici non propri ma che siano nella propria disponibilità.

Il locatore deve avere sempre disponibile, per le eventuali ulteriori esigenze della propria clientela, un numero di cinture di salvataggio e di salvagente anulari con cime sufficienti a coprire il fabbisogno di tutti i natanti disponibili, per il numero massimo di persone trasportabili, in caso d'impiego simultaneo degli stessi.

Il locatore deve mettere a disposizione il Bollettino meteorologico del giorno e relativo alla zona d'interesse e, qualora le condizioni meteo siano tali da poter creare situazioni di pericolo o rischio per la navigazione in sicurezza, non deve procedere alla locazione/noleggio dei natanti e, comunque, dovrà adoperarsi per favorire il veloce rientro, se già in navigazione.

Articolo 33

(Locazione di piccoli natanti per usi turistici di carattere locale)

1. La locazione di piccoli natanti a remi quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, derive a vela e moto d'acqua può essere effettuata per il periodo massimo giornaliero decorrente da un'ora dopo l'alba a un'ora prima del tramonto ed esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli.

I suddetti natanti, ad eccezione delle moto d'acqua per le quali valgono le prescrizioni di cui al precedente art. 32 comma 6, non possono essere affidati a persone di età inferiore ad anni 14.

2. Il locatore ha facoltà di richiedere alla persona affidataria una formale dichiarazione di capacità nel nuoto.

Articolo 34

(Noleggio di natanti)

1. I natanti da diporto destinati al noleggio, i cui proprietari o armatori dichiarino di effettuare navigazione entro tre, sei o dodici miglia dalla costa, devono avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di cui al D.M. n.146/2008, come da allegato X (articolo 88, comma 2) che è parte integrante del presente Regolamento (**Allegato 3**). In ogni caso, i natanti da diporto impiegati nel noleggio non possono navigare oltre le dodici miglia dalla costa.

2. Il titolare o dipendente della Società/Ditta impegnato nella condotta del natante noleggiato **deve obbligatoriamente essere in possesso della patente nautica**, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, ovvero di distanza di navigazione dalla costa.

3. I natanti da diporto impiegati in attività di noleggio dovranno essere in possesso di certificato d'idoneità previsto dall'art. 82 del D.M. 146/2008, cui deve essere allegato l'elenco dei mezzi di salvataggio, delle dotazioni di sicurezza imbarcate nonché l'eventuale dichiarazione di cui sopra.

Qualora i natanti siano impiegati in ore notturne, gli occupanti dovranno indossare apposite cinture di salvataggio dotate di luce ad accensione automatica.

Articolo 35

(Numero massimo persone trasportabili)

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.M. 146/2008, il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non omologati privi della marcatura CE è determinato come segue:

- a) tre persone per unità di lunghezza fuori tutto fino a metri 3,50;
- b) quattro persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50;
- c) cinque persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00;
- d) sei persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50;

- e) sette persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50;
- f) nove persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50.

2. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità è tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quello indicato alle lettere di cui sopra. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 Kg di materiale imbarcato. In caso di noleggio, il numero massimo delle persone trasportabili, a prescindere dall'abilitazione dell'unità, non può andare oltre il limite di 12 passeggeri.

Articolo 36

(Comunicazione di inizio attività - centri di immersione e addestramento)

1. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, circoli associazioni e ONLUS che, ai fini commerciali di cui al punto c) dell'art. 2 del Decreto Legislativo 171/2005, utilizzano natanti, stazionanti nel Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia, in appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, devono presentare, con cadenza annuale, apposita comunicazione, in duplice originale (**Allegato 1**), cui va allegata la seguente documentazione:

- a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risulti l'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
- b) copia del certificato di omologazione o dichiarazione di conformità CE dei natanti di appoggio alle immersioni subacquee;

b-bis) indicazione del tratto di costa e punto di ormeggio in cui abitualmente staziona ciascun natante utilizzato per locazione/noleggio, completo di stralcio planimetrico dell'eventuale concessione demaniale marittima raffigurante il punto di ormeggio di interesse, ovvero altro titolo di disponibilità dello specchio acqueo. Qualora il natante stazioni a secco, indicare le modalità attraverso cui viene messo a mare;

- c) copia della dichiarazione di potenza del motore, ovvero del certificato d'uso del motore, dei natanti in appoggio alle immersioni subacquee;
- d) polizza assicurativa dei natanti di appoggio alle immersioni subacquee.
- e) estremi della patente nautica in regolare corso di validità in possesso del conduttore.

2. L'attività di appoggio alle immersioni subacquee può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività, corredata della documentazione di cui sopra. Copia della comunicazione stessa verrà restituita all'interessato con il visto dell'Autorità Marittima e costituirà a tutti gli effetti documentazione di bordo. Qualora la comunicazione in parola sia stata, eventualmente, presentata a mezzo PEC, l'interessato dovrà avere cura di conservare copia dell'avvenuta ricezione/consegna.

Ogni variazione all'elenco delle unità indicate nella comunicazione di inizio attività dovrà essere comunicata, corredata della documentazione di cui sopra, all'Autorità Marittima **entro quindici giorni** dal verificarsi dell'evento. Dovrà essere comunicata, altresì, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività.

In caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attività di cui al presente articolo ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l'Autorità Marittima adotta, in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravità della fattispecie, provvedimento motivato di diffida, sospensione o interdizione dall'esercizio dell'attività.

Articolo 37

(Obbligo di patente nautica)

Per la conduzione dei natanti da diporto impiegati come unità d'appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo **è obbligatorio comunque il possesso della patente nautica** indipendentemente dalla potenza/cilindrata del motore o di distanza di navigazione dalla costa.

Articolo 38 **(Obbligo di informativa)**

1. Fermo restando che le immersioni guidate e le prove pratiche per il conseguimento di brevetti devono essere effettuate in condizioni meteo favorevoli ed in zone marine che non siano vietate dalle vigenti Leggi ed Ordinanze, nonché dai regolamenti di tutela dei parchi ed aree marine protette, prima di procedere nell'attività, il centro d'immersione dovrà far pervenire, con congruo anticipo, alla Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia, anche a mezzo mail, una informativa come da scheda di cui all'**Allegato 4** del presente Regolamento riportante:

- a) nominativo del centro di immersione e addestramento;
- b) data, ora e luogo dell'immersione;
- c) numero dei partecipanti;
- d) nominativo dell'istruttore e degli eventuali assistenti;
- e) caratteristiche del natante utilizzato;
- f) modalità operative dell'immersione e recapiti telefoni dei responsabili.

Articolo 39 **(Norme di sicurezza)**

1. A bordo del natante utilizzato come unità di appoggio per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, deve essere sempre presente un operatore di assistenza subacquea in qualità di accompagnatore o istruttore munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle federazioni o associazioni nazionali e internazionali riconosciute, che deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendosi tutte le responsabilità connesse con l'attività svolta, con un numero massimo di subacquei prescritto dalle norme e procedure didattiche vigenti e secondo i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi.

A bordo deve, altresì, essere sempre presente una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

I natanti da diporto impiegati come unità d'appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, di cui alla presente disciplina, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi ed alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V al D.M. n. 146/2008 (**Allegato 5**), devono avere a bordo le dotazioni supplementari previste dall'art. 90 del precitato Decreto, come di seguito riportato:

- a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
- b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a) è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
- c) un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
- d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al Decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279 e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
- e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile,

indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.

2. Tutte le attrezzature subacquee devono essere in perfetta efficienza e munite delle certificazioni di collaudo e revisioni periodiche previste dalle norme vigenti.
I subacquei in immersione devono segnalarsi in conformità a quanto previsto dall'art. 91 del D.M. n. 146/2008.

Articolo 40

(Obblighi generali per i natanti utilizzati per attività di locazione/noleggio e dai centri di immersione e addestramento)

1. I natanti da diporto impiegati nelle attività disciplinate con la presente Ordinanza devono essere contrassegnati in modo ben visibile con il NOME della Ditta o ragione sociale del locatore/noleggiante e/o centro di immersione/addestramento cui appartengono, seguito dal NUMERO PROGRESSIVO (Es. DITTA ROSSI/01, ROSSI/02 ecc.);
2. Gli operatori di assistenza subacquea curano la tenuta di un registro, vidimato dall'Autorità Marittima del luogo ove l'impresa esercita la propria attività, sul quale riportano:
 - b) gli estremi identificativi del natante utilizzato;
 - d) i nominativi del conduttore munito di patente nautica, dell'istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo e i loro recapiti telefonici;
 - f) il piano di immersione con indicazione di data, ora e luogo dell'immersione;
 - h) Il numero dei partecipanti alle immersioni.

Il suddetto registro deve essere tenuto presso il luogo ove si effettua l'attività e deve essere sempre disponibile per la visione/controllo da parte dell'Autorità Marittima e delle altre Forze di Polizia.

3. Il contratto di locazione o noleggio di natanti, ad esclusione dei piccoli natanti di cui al precedente art. 33, deve essere redatto per iscritto. In alternativa, l'accordo tra le parti può essere comprovato dal documento fiscale attestante il pagamento del corrispettivo. In ogni caso, sul titolo contrattuale o sul documento fiscale sono riportati:
 - a) la tipologia della prestazione (locazione o noleggio);
 - b) il numero progressivo dell'unità locata o noleggiata;
 - c) l'indicazione del numero massimo di persone imbarcabili sull'unità in locazione o di quelle da imbarcare sull'unità a noleggio;
 - d) i dati anagrafici, il domicilio e un recapito telefonico del locatore o del noleggiante nonché del locatario o del noleggiatore;
 - e) in caso di locazione, gli estremi della patente nautica, qualora richiesta per la conduzione del mezzo nautico.

L'originale o copia conforme del titolo contrattuale è conservata a bordo.

Il locatore/noleggiante deve fornire, a richiesta dell'Autorità Marittima (anche via telefono o e-mail), i dati relativi ad ogni persona presente a bordo dell'unità affidata in locazione o noleggio.

4. Il locatore/noleggiante di qualunque tipo di natante deve curare la tenuta di un registro, come da **Allegato 6**, sul quale riporta i seguenti dati:
 - a) generalità del locatario/noleggiatore;
 - b) recapiti telefonici del locatario/noleggiatore;

- c) nome e cognome di tutti gli occupanti l'unità;
- d) data di uscita in mare;
- e) ora di uscita in mare;
- f) ora di previsto rientro;
- g) altre eventuali utenze telefoniche degli occupanti l'unità.

5. L'osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento non esonera l'interessato, che intende svolgere l'attività di locazione e/o noleggio di natanti o utilizzare gli stessi come unità in appoggio ai praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla-osta, iscrizioni, ecc. (esempio: concessione demaniale marittima, iscrizione registro ex art. 68 del Codice della Navigazione, ecc.), di competenza di amministrazioni cui la Legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti in dette attività. L'Autorità Marittima è da ritenersi, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità, sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove, in conseguenza dello svolgimento di tali attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla-osta, ecc., sia derivato un danno a persone e/o cose.

CAPO XIII

CORRIDOI DI LANCIO

Articolo 41 **(Condizioni e caratteristiche)**

1. In relazione ai divieti di navigazione relativi alla fascia riservata alla balneazione, per consentire la partenza e l'atterraggio delle unità da diporto a motore, a vela e a vela con motore ausiliario negli specchi acquei antistanti le aree in concessione e le spiagge libere, i concessionari di strutture balneari e/o i titolari di aree in concessione per attività nautiche e di locazione e noleggio natanti devono installare, previa istanza ed ottenimento di autorizzazione da parte del Comune competente per territorio, un corridoio di lancio.
2. I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) ampiezza di 20 metri e delimitati lateralmente da due linee di boe di colore arancione parallele tra loro fino ad una lunghezza di 500 metri dalla battigia;
 - b) le boe di una stessa linea devono essere sistemate ad una distanza massima di 20 metri l'una d'altra;
 - c) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
 - d) per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia gli ultimi gavitelli esterni (destro e sinistro) posti al limite della linea dei 500 mt. dovranno essere di colore arancione ed avere un diametro di non inferiore a 60 cm.;
 - e) ogni gavitello dovrà riportare la dicitura "CORRIDOIO USCITA NATANTI - VIETATA LA BALNEAZIONE"; tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio, riportante la predetta dicitura anche nelle lingue italiano, inglese, francese, tedesco e russo;
 - f) il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa delle corsie.
3. La partenza e l'atterraggio dei Kite-Surf sono invece consentiti osservando le prescrizioni di cui al Capo VII, art. 19, del presente Regolamento, ovvero:
 - nelle zone vietate alla navigazione entro 500 metri dalla linea di battigia, la partenza e l'atterraggio dei natanti denominati Kite-Surf devono essere obbligatoriamente effettuati

attraverso appositi corridoi di lancio/atterraggio aventi le caratteristiche di seguito elencate.

- a) Larghezza: fronte a spiaggia minimo mt. 30 ad allargarsi fino ad una ampiezza di 80 metri e ad una distanza dalla costa di 100 metri; tale ampiezza va mantenuta costante fino al limite oltre il quale l'attività è consentita (ulteriori 400 metri);
 - b) devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 500 metri dalla linea di battaglia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di 20 metri l'una dall'altra;
 - c) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
 - d) per agevolare l'individuazione dei corridoi in fase di atterraggio sugli ultimi gavitelli esterni al limite dei 500 metri dovranno essere posizionate bandierine di colore bianco.
4. La partenza e l'atterraggio negli appositi corridoi di lancio previsti dal comma 3 del presente articolo devono avvenire con la tecnica del *body drag*, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 metri dalla battaglia. L'installazione dei corridoi di lancio per l'arrivo e la partenza delle unità denominate Kite-Surf è subordinata all'autorizzazione della competente autorità di gestione del demanio marittimo.
5. Nei 100 metri sopra citati è consentito il transito di un Kite-Surf per volta, con precedenza ai mezzi in rientro.

Articolo 42

(Divieti e obblighi nei corridoi di lancio)

1. Nella zona di mare vietata alla navigazione ed ampia 500 (cinquecento) metri, per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua devono essere osservate le seguenti prescrizioni e norme di comportamento:
- a) l'atterraggio e la partenza devono avvenire esclusivamente attraverso appositi corridoi di lancio, realizzati secondo quanto disposto dall'articolo precedente.
 - b) le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua e le unità adibite all'esercizio dello sci nautico, paracadutismo ascensionale e attività di traino simili, devono percorrere detti corridoi di lancio a lento moto ed a velocità non superiore a 3 (tre) nodi.
 - c) le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi di lancio con andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza.
 - d) è vietato, all'interno dei corridoi, l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità da diporto.
 - e) è fatto, comunque, divieto alle unità da diporto di raggiungere e partire dalle spiagge frequentate da bagnanti senza utilizzare gli appositi corridoi di lancio.
 - f) qualora non esistano corridoi di lancio, l'attraversamento della fascia dei 500 (cinquecento) metri vietata alla balneazione è consentito soltanto alle unità da diporto di piccola stazza e comunque di lunghezza fuori tutto non superiore a 6 metri che navighino a remi con apparato propulsivo sollevato.
 - g) all'interno dei corridoi di lancio è vietata la balneazione.
 - h) il corridoio di lancio deve essere utilizzato anche per l'uscita e l'atterraggio di unità propulse con dispositivo denominato "freewheeling", o similari, essendone precluso l'uso nella fascia riservata alla balneazione.

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

Alla Capitaneria di porto di _____

Il sottoscritto _____, nato a _____
il _____, residente a _____ in _____
_____, C.F. _____, legale rappresentante
di ☐ Società/Ditta individuale di locazione /noleggio, ☐ Centro di immersione e addestramento subacqueo,
☐ Circolo/Associazione/Onlus di escursionismo subacqueo, con sede a _____
_____, Prov. _____, in _____
n. _____ tel. _____ / _____, iscritta al n. _____ del Registro delle imprese presso la
C.C.I.A.A. di _____, P.IVA _____

DICHIARA,

ai sensi D.P.R. n. 445/2000 (autocertificazione),
che i seguenti natanti da diporto/moto d'acqua sono utilizzati per ☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio
alle immersioni subacquee, secondo le modalità previste dal decreto ____/____/____, n. ____ con base di imbarco
nel Comune di _____

_____, in località _____;
**che sono coperti da assicurazione obbligatoria estesa a tutte le persone imbarcabili, compreso il
conducente, con i massimali previsti per la responsabilità civile dalla vigente normativa;
che, nel caso di noleggio o appoggio alle immersioni subacquee, verranno condotti da persona
maggiorenne e in possesso della patente nautica di categoria A o superiore.**

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____
potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____
potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____
potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____
potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____
potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____
potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
potenza max motore _____ / _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

1. Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.
2. Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela.

Luogo e data _____
Firma _____

NOTA: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il sottoscritto è informato che i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento richiesto e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata.

Istruzioni per la locazione di natanti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.M. 1° settembre 2021, come modificato dal D.M. 06 aprile 2023, da consegnare obbligatoriamente all'utilizzatore in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica.

Le istruzioni per la locazione di natanti da diporto devono contenere:

- a) **CONDUTTORE:** indicazione che è responsabile della navigazione dell'unità, dell'utilizzo delle sue attrezzature, della sicurezza degli occupanti e dei terzi e che non può sublocare l'unità o utilizzarla per lo sci nautico o per il traino di altre unità.
- b) **PRIMA DI LASCIARE L'ORMEGGIO,** l'utilizzatore deve:
 - documentarsi su specifiche ordinanze dell'autorità competente che regolano la navigazione nell'area di interesse;
 - verificare la disposizione e il corretto uso delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo;
 - controllare la presenza di carburante;
 - leggere il bollettino meteorologico del giorno;
 - informarsi sui limiti di navigazione in caso si intenda navigare in parchi e aree marine protette.
- c) **PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE,** l'utilizzatore deve:
 - verificare che tutte le persone siano a bordo;
 - verificare che non ci siano cime in acqua;
 - allacciare lo stacco di sicurezza del motore fuoribordo.
- d) **STACCO DI SICUREZZA,** con l'illustrazione del funzionamento del dispositivo per i motori fuoribordo.
- e) **PRINCIPI DI GOVERNO DELL'UNITÀ,** con l'illustrazione della distinzione tra l'effetto del motore/timone se con comando a barra e l'effetto del motore/timone con l'uso di timoneria.
- f) **LIMITI DI VELOCITÀ,** con l'indicazione dei limiti di 8 nodi entro 500 metri dalle coste rocciose alte sul mare ed entro 1000 metri dalle spiagge, di 3 nodi nei porti, nelle rade e nelle baie dove sostano altre unità all'ancora.
- g) **INGRESSO E USCITA DAI PORTI,** con l'indicazione, corredata di immagini, delle precedenza e dell'obbligo di tenere la propria destra in entrata e in uscita, salvo diverse indicazioni da parte dell'autorità marittima, e di dare precedenza alle unità in entrata e in uscita dal porto se si naviga attraversando la fascia di 500 metri dall'imboccatura.
- h) **AREE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE,** con l'illustrazione della distanza dalla costa e della funzione dei "corridoi di lancio" per l'ingresso e l'uscita in sicurezza dalla zona riservata alla balneazione.
- i) **SUBACQUEO IN IMMERSIONE,** con l'illustrazione, corredata di immagini, del segnale sub e della distanza da tenere dallo stesso.
- l) **PRECEDENZE,** con l'illustrazione, corredata da immagini, dei diritti di rotta, in particolare:
 - quando due unità che navigano a motore si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte;
 - quando due unità che navigano a motore navigano con rotte che s'incrociano;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento da lati diversi;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento dallo stesso lato;
 - di unità intente a pescare e unità adibite a pubblico servizio di linea.
- m) **ANCORAGGIO,** con l'illustrazione, corredata da immagini, di come disporre l'unità rispetto alla direzione del vento e l'indicazione della lunghezza base della cima o catena pari a tre volte la profondità del fondale;
- n) **NAVIGAZIONE CON ONDA,** con l'illustrazione, corredata da immagini, di come affrontare il mare formato di prua, specificando all'utente:
 - di non affrontare le creste dell'onda frontalmente, ma con la tre/quarti della prua (mascone);
 - di graduare l'acceleratore, arrivando con un buon abbrivio, ma in decelerazione, sulla cresta dell'onda e di riaccelerare appena la cresta è stata scavalcata.
- o) **USO DEL VHF,** con le indicazioni sull'uso dell'apparato che specifichino le modalità di trasmissione e i principali termini utilizzati per la comprensione la comunicazione ("passo", "ricevuto", "interrogativo"), la funzione del canale 16 e i periodi di silenzio obbligatori durante i primi 3 minuti di ogni mezzora, le modalità della chiamata di immediato pericolo "Mayday", le modalità della chiamata di sicurezza "Pan", i canali utilizzabili per la comunicazione barca-barca e quello riservato alla trasmissione del bollettino meteo, le responsabilità del conduttore per l'uso improprio dell'apparato.
- p) **FANALI DEI PORTI,** con l'illustrazione, corredata da immagini, della loro funzione di allineamento rispetto all'imboccatura del porto.
- q) **PRINCIPALI FANALI DELLE UNITÀ,** con l'illustrazione, tramite immagine, delle luci mostrate da un'imbarcazione a vela, da un'imbarcazione a motore e da una nave di lunghezza superiore a 50 metri, con vista da prua, da poppa e di una fiancata, nonché l'indicazione dei fanali mostrati da un'unità a vela che naviga a motore, del fanale giallo lampeggiante di un aliscafo, delle luci di fonda.

ALLEGATO X (articolo 88, comma 2)

Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza da tenere a bordo delle imbarcazioni e dei natanti da diporto adibiti a noleggio

(la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica la quantità')

			ENTRO 3	
			MIGLIA E IN	
	ENTRO 12	ENTRO 6	ACQUE	
TIPO DI NAVIGAZIONE	MIGLIA	MIGLIA	INTERNE	
Zattera di salvataggio [1]	x (1)	x (1) [2]	-	
Cinture di salvataggio [3]	x	x	x	
Salvagente anulare con cima munta di boetta luminosa	x (1)	x (1)	x (1)	
Boetta fumogena	x (3)	x (2)	x (1)	
Bussola e tabelle delle deviazioni [4]	x	x	-	
Orologio	x	-	-	
Barometro	x	-	-	
Binocolo	x	-	-	
Carte Nautiche [5]	x	-	-	
Dispositivi di radioposizionamento /GPS	x	-	-	
Strumenti da carteggio [6]	x	-	-	
Fuochi a mano a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	
Razzi a paracadute a luce rossa	x (4)	x (3)	x (3)	
Cassetta di pronto soccorso (come da tabella A annessa al decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279)	x	x	-	
Fanali e dispositivi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, del 20 ottobre 1972.	x	x	x	

Riflettore radar	x	x	-	
Scandaglio a mano munito di cima				
lunga almeno 25 metri o				
scandaglio elettronico	x	x	x	
Dispositivo di esaurimento della				
sentina	x	x	x	
Dispositivi antincendio [7]	x	x	x	
Apparati radio	VHF DSC	VHF	VHF	

[1] Conformi al decreto ministeriale 12 agosto 2002, n. 219, in grado di accogliere tutte le persone che l'unita' e' abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) piu' l'equipaggio.

[2] Per i natanti la zattera puo' essere sostituita, fino al 31 dicembre 2008. con un apparecchio galleggiante autogonfiabile sufficiente per tutte le persone che l'unita' e' abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) piu' l'equipaggio. Dal 1 gennaio 2009 l'apparecchio galleggiante e' sostituito con zattera di salvataggio autogonfiabile.

[3] In numero sufficiente per tutte le persone che l'unita' e' abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) piu' l'equipaggio. Sono provviste di marcatura CE, ovvero munite di marcatura "timoncino" in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e con caratteristiche 150N entro 12 e 6 miglia dalla costa e 100N entro 3 miglia e in acque interne.

[4] Le tabelle delle deviazioni sono obbligatorie solo per le imbarcazioni.

[5] Carte nautiche aggiornate della zona dove si intende navigare. In sostituzione delle dotazioni di cui al comma lettera f), del presente articolo, e' consentito Fuso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.

[6] Un compasso, due squadrette, una parallela (quest'ultima e' facoltativa e puo' essere sostituita con una riga).

[7] Per le unita' marcate CE in conformita' all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; per le unita' non marcate CE in conformita' alla tabella I, lettera B), dell'Allegato V al presente regolamento

SCHEDA IMMERSIONI SUBACQUEE

DATI OPERATORE COMMERCIALE

NOME _____	CON SEDE IN _____ (_____)
ALLA VIA _____	NR. _____

RECAPITI TELEFONICI DELLA SOCIETÀ

FISSO: _____ / _____	- MOBILE: _____ / _____	FAX: _____ / _____
ALTRI : _____		

INIZIO IMMERSIONE PREVISTA

DATA ____ / ____ / ____	ORA ____ : ____
----------------------------	--------------------

FINE IMMERSIONE PREVISTA:

DATA ____ / ____ / ____	ORA ____ : ____
----------------------------	--------------------

LUOGO IMMERSIONE ED EVENTUALI COORDINATE GEOGRAFICHE

LUOGO: _____	ANTIST. LA LOCALITÀ _____
NEL COMUNE DI _____	(_____)
LAT: ____° ____' ____" - LONG: ____° ____' ____"	

NUMERO DEI PARTECIPANTI

--

DATI ISTRUTTORE O GUIDA RESPONSABILE ED EVENTUALI ASSISTENTI ALL'IMMERSIONE

COGNOME _____	NOME _____
BREVETTO NR. _____	GRADO BREV _____
IN DATA ____ / ____ / ____	- CELL. NR. ____ / ____
ALTRO: _____	
RILASCIATO DA _____	

DATI UNITÀ DI APPOGGIO PER I PRATICANTI IMMERSIONE SUBAQUEA

NOME UNITÀ _____	NR. ISCRIZIONE _____	LUNGHEZZA _____
COLORE _____	NR. PERSONE TRASPORTABILI _____	ASCOLTO CANALE VHF _____

MODALITÀ OPERATIVE

--

DATA _____ ORA _____

TIMBRO E FIRMA

ALLEGATO V (articolo 54)

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DI IMBARCAZIONI E NATANTI DI PORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA

SPECIE DI NAVIGAZIONE
(la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica la quantità)

A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)

	Senza alcun limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglia	Entro 300 metri	Nei fiumi, torrenti e corsi d'acqua
zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)	x	x						
apparecchi galleggianti (per tutte le persone a bordo)			x					
cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)	x	x	x	x	x	x		x
salvagente anulare con cima	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)		x (1)
boetta luminosa	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)				
boetta fumogena	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)	x (1)			
bussola e tabelle delle deviazioni (a)	x	x	x					
Orologio	x	x						
Barometro	x	x						
Binocolo	x	x						
carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione (b)	x	x						
strumenti da carteggio	x	x						
fuochi a mano a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)			
razzi a paracadute a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)				
cassetta di pronto soccorso (c)	x	x						
fanali regolamentari (d)	x	x	x	x	x			
apparecchi di segnalazione sonora (e)	x	x	x	x	x			
strumento di radioposizionamento (LORAN, GPS)	x	x						
apparato VHF	x	x	x					
riflettore radar	x	x						
E.P.I.R.B (Emergency Position Indicating Radio Beacon)	x							

B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE

Pompa o altro attrezzo di Esaurimento	x	x	x	x	x	x		
Mezzi antincendio - estintori : come indicato nella Tabella 1 (estintori) (f)	x	x	x	x	x	x		

- Note:
- (a) le tabelle delle deviazioni sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto.
 - (b) è consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.
 - (c) secondo la tabella D allegata al decreto del Ministero della sanità 28 maggio 1988, n. 279.
 - (d) nel caso di navigazione diurna fino a dodici miglia dalla costa, i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca.
 - (e) per le unità aventi una lunghezza superiore a 12 metri è obbligatorio anche il fischio e la campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile).
 - (f) i natanti, indipendentemente dalla potenza del motore, devono avere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni, il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti nella tabella 1 (estintori), lettera B).

TABELLA 1 (estintori)

A) natanti da diporto (1 estintore)

Potenza totale installata P (KW)	Capacità estinguente portatile
$P \leq 18,4$	13 B
$18,4 < P \leq 147$	21 B
$P > 147$	34 B

B) imbarcazioni da diporto:

Potenza totale installata	Numero e capacità estinguente degli estintori		
P (KW)	In plancia o posto guida	In prossimità dell'apparato motore ⁽¹⁾	In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti
$P \leq 18,4$	1 da 13 B	//	1 da 13 B
$18,4 < P \leq 74$	1 da 13 B	1 da 21 B	1 da 13 B
$74 < P \leq 147$	1 da 13 B	2 da 13 B	1 da 13 B
$147 < P \leq 294$	1 da 13 B	1 da 21 B e 1 da 13 B	1 da 13 B
$294 < P \leq 368$	1 da 13 B	1 da 34 B e 1 da 21 B	1 da 13 B
$P > 368$	1 da 13 B	2 da 34 B	1 da 13 B

(1) Per i locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori devono essere: per potenza fino a 294 KW, 1 da 13 B; per potenza superiore a 294 KW 1 da 21 B.

Note:

Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell'estintore. Ad un numero più alto corrisponde una maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta.

La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l'estintore è idoneo a spegnere.

Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C, purché omologati anche per classe di fuoco B.

Per le unità marcate CE gli estintori sono già collocati a bordo ed indicati nel manuale del proprietario.

La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell'accertamento del buono stato di conservazione e l'indicatore di pressione, quando esiste, deve essere nella posizione di carico (zona verde).

OPERATORE COMMERCIALE: _____

REGISTRO DATI LOCAZIONE/NOLEGGIO[illegible]